

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR n. 1169/2020 e n. 599/2021. Bando regionale misura Investimenti – Campagna 2020/2021 - DDPF n. 253 del 14/10/2020. Adeguamenti e modifiche di taluni termini - DDPF n. 57 del 15/02/2021 di approvazione graduatoria regionale e ss.mm. Modifica degli allegati A e B.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di adeguare il testo del bando regionale della Misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo, approvato per la campagna 2020/2021 con DDPF n. 253 del 14/10/2020, a quanto disposto dalla DGR n. 599 del 17 maggio 2021 in ordine alle modalità di erogazione dell'aiuto nelle ipotesi:
 - a) di domande annuali, prevedendo che il pagamento del saldo venga effettuato nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa,
 - b) di domande biennali alla data del 15 maggio 2021, prevedendo che il pagamento dell'anticipo avvenga entro l'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto e il pagamento del saldo sia effettuato nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa;
2. di integrare pertanto, il paragrafo 7 *Fase di realizzazione e pagamento* del bando con quanto sopra riportato;
3. di modificare, ai fini del pagamento dei contributi, in applicazione della citata DGR n. 599/2021, il DDPF n. 57 del 15/02/2021 di approvazione della graduatoria regionale delle domande annuali e biennali della campagna 2020/2021 e successive modifiche, sostituendone l'allegato A con l'allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
4. di modificare, limitatamente alle domande di aiuto biennali ammissibili alla data del 15 maggio 2021 contenute nell'allegato A, il termine di presentazione della domanda di pagamento di anticipo, fissandolo al **30 giugno 2021**;
5. di modificare, pertanto, con riferimento alle domande di aiuto biennali alla data del 15 maggio 2021, di cui al punto precedente:



- il termine previsto per lo svolgimento delle verifiche di ammissibilità, stabilendo che i controlli da parte delle Strutture Decentrate Agricoltura siano svolti entro il **20 luglio 2021**;
 - il termine per l'invio dell'originale della polizza, relativa conferma e copia della scheda istruttoria alla Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, stabilendolo al **26 luglio 2021**;
 - il termine per l'invio dell'elenco di liquidazione degli anticipi ad OP Agea da parte della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, fissandolo al **30 luglio 2021**;
6. di consentire alle domande di aiuto annuali ammissibili contenute nell'allegato A al presente atto la presentazione della richiesta della variante della modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti, da annuale a biennale, a **entro e non oltre il 30 giugno 2021**;
 7. di stabilire che, per le domande di aiuto annuali ammissibili contenute nell'allegato A oggetto di modifica, ai sensi del presente atto, dei tempi di realizzazione degli investimenti da annuale a biennale **è escluso il pagamento dell'anticipo** e l'erogazione dell'aiuto avviene unicamente a saldo, entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale valida e completa da presentarsi entro il 15 luglio 2022;
 8. di stabilire che le domande di variante di natura tecnica ai progetti relativi a domande di durata annuale possono essere presentate, a pena di irricevibilità, **fino a 40 giorni prima** della data stabilita dal bando per la presentazione delle relative domande di pagamento di saldo;
 9. di modificare e integrare, alla luce dei punti precedenti, i paragrafi *7.1.2 Varianti*, *7.1.2.1 Presentazione delle domande di variante*, *7.1.4 Modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti. Presentazione richiesta e istruttoria*, *7.2.1 Presentazione domanda d'anticipo*, *7.2.3.1 Ricevibilità* e *7.2.3.2 Ammissibilità*;
 10. di confermare ogni altra disposizione stabilita nel bando e negli atti conseguenti;
 11. di subordinare il pagamento delle domande ammissibili contenute nell'Allegato A al presente atto all'esito dell'informativa antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove dovuta;
 12. di comunicare il presente provvedimento agli interessati a mezzo PEC; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso al Capo dello Stato;
 13. di applicare l'art. 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicando, in sostituzione dell'allegato B al decreto n. 57 del 15/02/2021, l'allegato B al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale della Regione Marche;
 14. di pubblicare il presente atto sul sito internet all'indirizzo: www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e DGR n.1158/2017 e nella sezione del sito internet istituzionale all'indirizzo: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca



nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM vitivinicolo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 03 aprile 2019 n. 3843 (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo Prot. Interno N.9313947 del 13/11/2020 Modifica del Decreto del 3 aprile 2019 n. 3843 relativo a (Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto. Differimento del termine di presentazione domande di aiuto - Campagna 2020/2021);
- Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, n. 0030803



del 22/01/2021: “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Modifica al Decreto Dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021;

- Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0115575 del 10/03/2021: “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022”;
- Istruzioni operative di OP Agea n. 53/2020, Prot. n. ORPUM. 40296 del 16/06/2020: “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo - art. 50) Misura Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150. D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna 2020/2021. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario, presentazione delle domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l’ammissibilità e la finanziabilità all’aiuto, nonché modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell’ambito dei progetti per Investimenti di durata annuale e biennale e, per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, oltre i relativi criteri istruttori per l’ammissibilità al pagamento.”;
- DGR Marche n. 1169 del 03/08/2020: “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 – Disposizioni regionali di attuazione della misura Investimenti, ai fini dell’emanazione del bando regionale per la campagna 2020/2021”;
- DGR Marche n. 599 del 17/05/2021: “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 – DGR n. 1169/2020. Integrazione delle disposizioni regionali di attuazione della misura Investimenti per la campagna 2020/2021”;
- DDPF n. 253/PSD del 14/10/7/2020: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 e ss.mm.ii – DGR Marche n. 1169/2020. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2020/2021”;
- DDPF n. 57 del 15 febbraio 2021: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR n. 1169/2020. Decreto n. 253/2020 - Bando regionale misura Investimenti – Campagna 2020/2021. Integrazione disponibilità finanziaria e approvazione graduatoria regionale”;
- DDPF n. 155 del 3/5/2021: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR Marche n. 1169/2020. OCM vitivinicolo - Bando misura Investimenti 2020/2021. Decreto n. 253/2020. Esito istruttorio richiesta di variante - Domanda n. 15670008430 - CISCATO MASSIMO ENNIO (P.IVA: 05637750968)”;
- DDPF 181 del 25/05/2021: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 e ss.mm.ii – DGR n. 1169/2020. Decreto n. 253/2020 - Bando regionale misura Investimenti – Campagna 2020/2021. Decadenza domanda n. 15670006418 della ditta TENUTA MATTEI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA (P.IVA 02781280421) e modifica della graduatoria approvata con decreto n. 57 del 15/02/2021”.

Motivazione

Con DGR Marche n. 1169 del 03/08/2020, sulla base della normativa unionale e nazionale



riportata nella normativa di riferimento del presente atto, sono state approvate le disposizioni attuative della misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo, prevista all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini dell'emanazione del bando regionale per la campagna 2020/2021.

Con DDPF n. 253 del 14/10/2020 è stato quindi approvato il bando regionale della misura per la campagna 2020/2021 e, con DDPF n. 57 del 15/02/2021, è stata approvata la graduatoria regionale, con l'indicazione degli esiti di ammissibilità per ciascuna domanda.

Successivamente, in considerazione del permanere degli effetti della pandemia di COVID-19, con deliberazione n. 599 del 17/05/2021, sono state approvate alcune integrazioni alle modalità di erogazione dell'aiuto (paragrafo 6 *Modalità di erogazione dell'aiuto e percentuale dell'anticipo*). In particolare, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/1150, si è stabilito che il pagamento dei saldi delle domande annuali venga effettuato nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa, mentre il pagamento degli anticipi venga effettuato entro l'esercizio 2020/2021 e quindi il successivo saldo nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa.

Inoltre, in considerazione delle possibili economie dovute a minori realizzazioni di investimenti varianti e rinunce a causa degli effetti della pandemia di COVID-19 anche nella campagna 2020/2021, ritenuto di adottare procedure che consentano sia di sostenere le iniziative dei produttori, sia di effettuare i controlli tecnico-amministrativi sulle domande di pagamento e di utilizzare al meglio le risorse del Programma Nazionale di Sostegno, di cui all'articolo 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013, previste per l'esercizio finanziario 2020/2021 con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0030803 del 22/01/2021, la deliberazione n. 599/2021 ha stabilito che, ai fini del pagamento dei contributi, per le domande di adesione al bando della misura Investimenti per la campagna 2020/2021 dichiarate ammissibili all'esito dei controlli deve essere presentata la domanda di pagamento, di saldo o anticipo, a seconda della fattispecie interessata, entro l'esercizio 2020/2021, nei termini stabiliti dal bando regionale.

Pertanto si rende necessario adeguare il testo del bando a quanto disposto con la deliberazione sopra citata.

Il terzo capoverso del paragrafo 7 *Fase di realizzazione e pagamento* del bando viene quindi sostituito con il seguente:

“Per la campagna 2020/2021 il pagamento può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

- *per le domande annuali: esclusivamente sotto forma di domanda di pagamento del saldo. L'anticipo è escluso per investimenti di durata annuale. Il pagamento viene effettuato nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa;*
- *per le domande biennali alla data di scadenza di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo prevista al paragrafo 7.2.1: esclusivamente sotto forma di domanda di pagamento di anticipo pari all'80% dell'aiuto ammesso, previa presentazione di garanzia*



fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipo ammesso, e domanda di pagamento di saldo, a conclusione dei lavori. Il pagamento dell'anticipo avviene entro l'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto e il pagamento del saldo viene effettuato nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida completa.”.

Inoltre, ai fini del pagamento dei contributi, è necessario modificare l'allegato A al DDPF n. 57 del 15/02/2021 di approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto annuali e biennali presentate nella campagna 2020/2021 risultate ammissibili, sostituendolo con l'allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.

La graduatoria riportata nell'allegato A al presente atto, contiene anche gli aggiornamenti alla stessa conseguenti all'emanazione del decreto n. 155 del 03/05/2021 e n. 181 del 26/05/2021. In particolare, con il primo decreto, per la domanda n. 15670008430, è stata aggiornata la durata dell'investimento (da annuale a biennale), mentre con il secondo è stata dichiarata la decadenza della domanda n. 15670006418, che quindi non figura nell'allegato A.

Per ciascuna domanda dell'Allegato A al presente atto vengono riportate le motivazioni della ammissibilità parziale, nonché la spesa e il contributo ammesso.

Si specifica che:

- nella colonna “*Importo massimo dell'anticipo (€)*”, viene riportato l'importo dell'anticipo erogabile nell'esercizio 2020/2021 per ciascuna domanda di aiuto di durata biennale alla data del 15 maggio 2021, termine ultimo stabilito al paragrafo 7.2.1 del bando per la presentazione della domanda di anticipo;
- nella colonna “*Importo massimo del saldo (€)*” viene riportata l'importo massimo del saldo per ciascuna domanda annuale e biennale alla data del 15 maggio 2021, erogabile comunque entro il termine di 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale valida e completa.

Essendo alla data di approvazione della DGR n. 599/2021 decorso il termine del 15 maggio 2021 per la presentazione della domanda di pagamento di anticipo previsto dal bando al paragrafo 7.2.1 per le domande biennali, risulta necessario modificare il termine per la presentazione delle domande di anticipo per le domande biennali ammissibili alla data del 15 maggio 2021 inserite nell'allegato A e che possono presentare domande di pagamento ai sensi della DGR n. 599/2021 e del presente atto. Per dette domande si ritiene congruo quindi posticipare il termine di presentazione della domanda di pagamento di anticipo al 30 giugno 2021.

Inoltre, al fine di consentire la presentazione delle domande di variante della durata di esecuzione dei progetti per le domande annuali ammissibili contenute nell'allegato A, da annuale a biennale, è necessario modificare il corrispondente termine previsto dal bando regionale al paragrafo 7.1.4 *Modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti. Presentazione richiesta e istruttoria*, che si ritiene possa essere fissato alla data del 30 giugno 2021.

Poiché, come richiamato precedentemente, alla data di adozione della DGR n. 599/2021 risultava decorso il termine 15 maggio 2021 stabilito al paragrafo 7.2.1 del bando per la presentazione delle domande di anticipo, tuttavia per le domande annuali contenute



nell'allegato A che dovessero essere oggetto di richiesta di variazione della durata di esecuzione del progetto non è consentito presentare domanda di pagamento di anticipo, essendo superato il termine previsto dal bando. Pertanto, in caso di approvazione della modifica della durata di esecuzione del progetto da annuale a biennale per le predette domande, il pagamento dell'aiuto corrispondente può avvenire unicamente a saldo, dunque senza presentazione della polizza fidejussoria, previa presentazione della domanda di pagamento entro il 15 luglio 2022, termine ultimo fissato al paragrafo 7.3 *Domanda di pagamento di saldo* del bando in caso di domande di durata biennale. L'istruttoria della domanda di saldo viene avviata a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo e di trasmissione alla Struttura Decentrata Agricoltura competente della documentazione a corredo prevista dal bando.

Si ritiene opportuno altresì, limitatamente alle domande annuali, prevedere che il termine per la presentazione delle domande di variazioni tecniche ai progetti possano essere presentate fino a 40 giorni prima, anziché 60 come stabilito al paragrafo 7.1.2.1 del bando, della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo che, per le domande di durata dell'investimento annuale, scade il 31 luglio 2021.

In conseguenza delle modifiche sopra illustrate occorre pertanto ridefinire taluni termini istruttori dei paragrafi del bando approvato con DDPF n. 253 del 14/10/2020 come di seguito indicato:

- paragrafo 7.1.2 *Varianti*, terzo capoverso, lettera b), sostituendo la seconda frase con la seguente:

“la modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti, nello specifico la modifica di una domanda di aiuto da annuale a biennale e, per quest’ultima tipologia, per le domande di pagamento di anticipo presentate entro il termine fissato al paragrafo 7.2.1 Presentazione domanda d’anticipo, è obbligatoria l’indicazione dell’erogazione su anticipo e quindi saldo (cfr. paragrafo 7.1.4).”;

- paragrafo 7.1.2.1 *Presentazione delle domande di variante*, primo capoverso, inserendo alla fine della frase le seguenti parole:

“per le domande di durata dell’investimento biennale e fino a 40 giorni prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo per le domande di durata dell’investimento annuale.”;

- paragrafo 7.1.4 *Modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti. Presentazione richiesta e istruttoria* del bando, inserendo, dopo il quarto capoverso, il seguente:

“Le richieste di variazione della modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti, ai sensi della DGR n. 599/2021, da annuale a biennale, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, fino al 30 giugno 2021. In tal caso la modifica può avvenire a condizione che:

- *la variante non comporti una modifica della spesa che non trova copertura con le risorse disponibili nelle annualità di riferimento interessate dalla modifica;*
- *la richiesta sia corredata da relazione sottoscritta dal beneficiario che ne espliciti la ragione e contenente l’impegno a realizzare l’investimento senza richiedere il pagamento dell’anticipo.*

Per tali domande è comunque esclusa l’erogazione dell’anticipo e l’erogazione



dell'aiuto avviene unicamente a saldo, entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale valida e completa da presentarsi entro termine stabilito al paragrafo 7.3.”;

- paragrafo 7.2.1 *Presentazione domanda di anticipo*, inserendo dopo il secondo capoverso, il seguente:

“Le domande di pagamento dell’anticipo, ai sensi della DGR n. 599/2021, debbono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021, a pena di irricevibilità, mediante l’apposito servizio approntato sul portale SIAN e secondo le modalità stabilite al paragrafo 6.1.1.”;

- paragrafo 7.2.3.1 *Ricevibilità*, sostituendo il quarto capoverso, punto 2, con il seguente:

“2. della presentazione della domanda e trasmissione della stessa alla SDA entro il 15 maggio 2021 o, nel caso di domande di pagamento di anticipo ai sensi della DGR n. 599/2021, entro il 30 giugno 2021”;

- paragrafo 7.2.3.2 *Ammissibilità*
 - o secondo capoverso, sostituendo il termine del 4 giugno 2021 in esso riportato, riferito al termine per la conclusione dei controlli di ammissibilità da parte della Struttura Decentrata Agricoltura (SDA), con il termine del 20 luglio 2021;
 - o ottavo capoverso, sostituendo il termine del 15 giugno 2021 in esso riportato, riferito al termine per l’invio dell’originale della polizza e conferma e copia della scheda istruttoria da parte della SDA alla Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, con il termine del 26 luglio 2021;
 - o nono capoverso, sostituendo il termine del 21 giugno 2021 in esso riportato, riferito al termine per l’invio dell’elenco di liquidazione degli anticipi ad OP Agea da parte della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, con il termine del 30 luglio 2021.

Si richiama che gli investimenti finanziati con il presente decreto non possono beneficiare di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell’ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale.

La liquidazione degli aiuti delle domande riportate nell’allegato A al presente atto è subordinata all’esito dell’informativa antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazione, ove dovuta.

Viene applicato l’art. 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicando, in sostituzione all’allegato B al decreto n. 57 del 15/02/2021, l’allegato B al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale della Regione Marche.

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati a mezzo PEC; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso al Capo dello Stato.



Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, l'adozione di un atto finalizzato ad adeguare il testo del bando regionale della misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021, approvato con DDPF n. 253/2020, alle disposizioni approvate con DGR n. 599 del 17 maggio 2021, integrandone alcune disposizioni e termini, e conseguentemente a modificare la graduatoria approvata con DDPF n. 57 del 15/02/2021 e sue successive modifiche, sostituendola con l'allegato A al presente atto.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: OCM vitivinicolo. Misura Investimenti – Bando regionale 2020/2021. Graduatoria regionale

Allegato B OCM vitivinicolo. Misura Investimenti – Bando regionale 2020/2021. Elenco (ex articolo 27 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33)

